



PROVINCIA
DI
FIRENZE

Deliberazione di Giunta Provinciale

N. 245 del 29/10/2008

Class: **002.15** Anno **2008**

Oggetto : **RIMBORSI DEI COSTI DI RICERCA E RIPRODUZIONE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Relatore : **ASS. LEPRI TIZIANO** Ufficio Proponente : **URP, STRUMENTI PARTECIPAZIONE CITTADINI, QUOTIDIANO MET, PROGETTI E-GOVERNMENT**
Resp. del Proc. : **dott.gianfrancesco apollonio** Riferimento PEG : **13**
Riferimento Centro di Costo : **13**

Segretario : **STROCCHIA FELICE**

Delibera di Giunta Provinciale N. **245** del **29/10/2008**

L'anno **duemilaotto** e questo di **29** del mese **Ottobre** in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici Riccardi sede della **PROVINCIA DI FIRENZE**, alle ore **17.00** regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.

(P) RENZI MATTEO

(P) LEPRI TIZIANO

(A) BARDUCCI ANDREA

(P) NARDINI VALERIO

(A) BALLINI ALESSIA

(P) NIGI LUIGI

(A) CIANFANELLI ELISABETTA

(P) ROSELLI PIETRO

(P) FOLONARI CORNARO GIOVANNA

(A) SACCARDI STEFANIA

(P) GIGLIOLI MARIA CRISTINA

(P) SIMONI ELISA

(P) GIORGETTI STEFANO

Il Presidente Sig. **RENZI MATTEO**, constatato il numero legale ed assistito dal Segretario Sig. **STROCCHIA FELICE** pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno. Dopo ampio dibattito

la Giunta Provinciale

Premesso che il vigente [Regolamento per il diritto di Accesso ai documenti amministrativi](#), approvato con delibera consiliare n. 181 del 14 novembre 2002, prevede che il rilascio di copia di documenti amministrativi sia subordinato al rimborso del costo di ricerca e di riproduzione e che tali costi e le modalità di rimborso siano determinati con deliberazione della Giunta.

Preso atto della necessità di provvedere alla determinazione dei costi di ricerca e riproduzione e delle modalità di rimborso per il rilascio di copie di documenti amministrativi.

Ritenuto di determinare i costi di ricerca e riproduzione per il rilascio di copie di documenti amministrativi per le più ricorrenti tipologie, avuto riguardo dei costi correnti di mercato e dei costi effettivamente sostenuti, come da tabella allegata, parte integrante del presente atto.

Ritenuto che per tali tipologie di riproduzioni il rimborso dei costi di ricerca e riproduzione avvenga attraverso pagamento preventivo al ritiro, con una delle seguenti modalità: pagamento diretto da parte del richiedente all'addetto di front office dell'URP, previamente nominato agente contabile con atto del dirigente responsabile contenente l'indicazione di eventuali subagenti, che provvederà a rilasciare contestualmente ricevuta e verserà le somme introitate alla Tesoreria provinciale alle scadenze previste dal regolamento di contabilità dell'Ente; pagamento on line attraverso l'area servizi del sito dell'ente ove attivata; versamento su Conto corrente bancario intestato all'Amministrazione; versamento su Conto Corrente Postale intestato all'Amministrazione.

Ritenuto di disporre che per rilasci comprensivi di ulteriori tipologie di riproduzione non direttamente effettuabili presso gli uffici, questi ultimi provvedano, ciascuno in relazione agli atti dallo stesso formati o detenuti, ad assicurare il servizio attraverso la consegna dei documenti a ditte specializzate convenzionate con l'Amministrazione e tenute al segreto sui dati trattati che, dopo aver rilasciato preventivo, effettueranno le riproduzioni e le consegneranno direttamente ai richiedenti, previo accertamento della loro identità e pagamento diretto dal costo di riproduzione.

Ritenuto di disporre che i pagamenti effettuati per le attività di ricerca e riproduzione siano acquisiti al Bilancio della Provincia.

Ritenuto di dare atto che per quanto riguarda le copie conformi ed autentiche si applicano le disposizioni del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445.

Ritenuto di dare atto che per i diritti di segreteria si fa riferimento agli artt. 40, 41, 42 nonché alla tabella Allegato D della L. 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni.

Ritenuto di disporre, ai sensi dell'art. 20, co. 1 2 del Dpr. 4/12/97 n. 465, che la quota del 10% dei diritti di segreteria sia versata all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali; a questo fine l'agente contabile che procederà all'incasso dei diritti provvederà a tenere un apposito registro di contabilità ed il dirigente cui sarà assegnato il capitolo di bilancio sul quale confluiranno i diritti provvederà all'impegno e al versamento alla Cassa dell'Agenzia, alle scadenze previste dalla specifica normativa.

Ritenuto inoltre:

1. di disporre che le costi di ricerca e riproduzione per il rilascio di copie di documenti amministrativi vengano aggiornati annualmente, con atto del dirigente preposto all'URP;
2. di dare atto che ai sensi del vigente [Regolamento per il diritto di Accesso ai documenti amministrativi](#), approvato con delibera consiliare n. 181 del 14 novembre 2002, il rilascio delle copie è gratuito fino a quattro facciate;

3. di dare atto che il rimborso non si applica alle copie, autenticate e non, rilasciate per l'esercizio del rispettivo mandato ad amministratori ed altri soggetti per i soli usi inerenti alla carica ricoperta.

Valutata l'urgenza di determinare i costi e le modalità di riscossione di cui al presente atto e preso atto che non vi sono ostacoli alla sua immediata eseguibilità e ritenuto pertanto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente della Direzione Professional URP e dal Dirigente dei Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Vista la propria competenza ai sensi degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000.

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, i costi di ricerca e riproduzione per il rilascio di copie di documenti amministrativi per le più ricorrenti tipologie di cui alla tabella allegata, parte integrante del presente atto.

2) Di disporre che per le tipologie di riproduzioni di cui al punto 1) il rimborso dei costi di ricerca e riproduzione avvenga attraverso pagamento preventivo al ritiro, con una delle seguenti modalità: pagamento diretto da parte del richiedente all'addetto di front office dell'URP, previamente nominato agente contabile con atto del dirigente responsabile contenente l'indicazione di eventuali subagenti, che provvederà a rilasciare contestualmente ricevuta e verserà le somme introitate alla Tesoreria provinciale alle scadenze previste dal regolamento di contabilità dell'Ente; pagamento on line attraverso l'area servizi del sito dell'ente ove attivata; versamento su Conto corrente bancario intestato all'Amministrazione; versamento su Conto Corrente Postale intestato all'Amministrazione.

3) Di disporre che per rilasci comprensivi di ulteriori tipologie di riproduzione diverse da quelle di cui al punto 1) gli uffici provvedano, ciascuno in relazione agli atti dallo stesso formati, ad assicurare il servizio attraverso la consegna dei documenti a ditte specializzate convenzionate con l'Amministrazione e tenute al segreto sui dati trattati che, dopo aver rilasciato preventivo, effettueranno le riproduzioni e le consegneranno direttamente ai richiedenti, previo accertamento della loro identità e pagamento diretto dal costo di riproduzione.

4) Di disporre che i pagamenti effettuati per le attività di ricerca e riproduzione siano acquisiti al Bilancio della Provincia.

5) Di dare atto che per quanto riguarda le copie conformi ed autentiche si applicano le disposizioni del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445.

- 6) Di dare atto che per i diritti di segreteria si fa riferimento agli artt. 40, 41, 42 nonché alla tabella Allegato D della L. 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni.
- 7) Di disporre che la quota del 10% dei diritti di segreteria sia versata, ai sensi dell'art. 20, co, 1 e 2, del Dpr. 4/12/97 n. 465 all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. A questo fine l'agente contabile che procederà all'incasso dei diritti provvederà a tenere un apposito registro di contabilità. Il dirigente cui sarà assegnato il capitolo di bilancio sul quale confluiranno i diritti provvederà all'impegno e al versamento alla Cassa dell'Agenzia alle scadenze previste dalla specifica normativa
- 8) Di disporre che costi di ricerca e riproduzione per il rilascio di copie di documenti amministrativi vengano aggiornati annualmente, con atto del dirigente preposto all'URP.
- 9) Di dare atto che ai sensi del vigente [Regolamento per il diritto di Accesso ai documenti amministrativi](#), approvato con delibera consiliare n. 181 del 14 novembre 2002, il rilascio delle copie è gratuito fino a quattro facciate
- 10) Di dare atto che il rimborso non si applica alle copie, autenticate e non, rilasciate per l'esercizio del rispettivo mandato ad amministratori ed altri soggetti per i soli usi esclusivamente inerenti alla carica ricoperta.

DELIBERA ALTRESI'

A voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.provincia.fi.it/>”